

REGOLAMENTO
“PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITA’”



DILIGENTIA

Gennaio 2022

Premessa

- a) L'Associazione "**Diligentia ETS – Associazione Italici per la Responsabilità d'Impresa e Sviluppo Sostenibile**" prevede nel proprio statuto (Art.3) la seguente attività:
- f) sviluppare, gestire e promuovere sul mercato modelli e schemi di valutazione della conformità nel rispetto delle norme internazionali per l'accreditamento, finalizzati a misurare, con adeguate metriche, l'applicazione dei principi di gestione responsabile delle organizzazioni e delle relative competenze.*
- b) L'Associazione promuove e gestisce "SOLO" schemi e programmi congruenti con la propria mission e che rispettano criteri di conformità a norme internazionali per garantire imparzialità, trasparenza, integrità ed efficacia rispetto allo scopo.
- c) Il presente Regolamento è in linea con le disposizioni del documento "EA-1/22 ☒ EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members » emesso da IAF (International Accreditation Forum).

1 Scopo

Questo documento ha lo scopo di definire il Regolamento di riferimento per la valutazione e selezione di schemi di valutazione della conformità e per la stipula di accordi tra l'Associazione Diligentia ETS ed entità legalmente riconosciute aventi la proprietà di schemi e programmi di valutazione della conformità e per lo svolgimento di attività di Programme Operator..

2 Definizioni

Schema di valutazione della conformità (ISO/IEC 17000): insieme di requisiti documentato e pubblicamente disponibile che stabilisce quanto segue:

- L'oggetto della valutazione della conformità, ad esempio prodotto, servizio, sistema, persona
- i requisiti in base ai quali deve essere valutata la conformità;
- il meccanismo mediante il quale viene determinata la conformità, ad esempio prove, ispezioni, verifiche, convalida o audit e qualsiasi altra attività di supporto per garantire la conformità;
- eventuali requisiti imposti agli Organismi di valutazione della conformità dallo Scheme Owner (SO) e qualsiasi applicazione o interpretazione specifica degli stessi, se del caso;
- eventuali applicazioni o interpretazioni specifiche della norma ISO/IEC 17011, se applicabile.

Programme Operator: organismo che gestisce, per conto di uno Scheme Owner, uno Schema di Valutazione della Conformità, assicurando la pubblicazione del regolamento (inclusi i criteri e i processi di valutazione), vigilando sulla corretta applicazione, rendendo pubbliche le informazioni sugli organismi autorizzati a svolgere attività previste dal regolamento del programma nonché le informazioni su organizzazioni e prodotti che hanno conseguito una positiva valutazione della conformità rispetto al programma.

Scheme Owner (SO): organizzazione responsabile per lo sviluppo e mantenimento di uno specifico schema di valutazione della conformità.

Requisiti specifici dello schema per gli Enti di Accredimento: Requisiti aggiuntivi a qualsiasi requisito ISO/IEC 17011 per un particolare schema di valutazione della conformità stabilito dal SO. Per Requisiti aggiuntivi si intende requisiti riguardanti le risorse, le procedure specifiche, il tempo dedicato alle valutazioni, la rendicontazione, la formazione e la competenza dei valutatori, la tenuta dei registri, la raccolta di dati, tasse per i quali l'Ente di Accredimento deve prevedere competenze specifiche di valutazione.

Programma: Schema di Valutazione della Conformità e dei marchi ad esso associati per i quali lo Scheme Owner è legittimo titolare dei diritti di proprietà autorale, industriale e commerciale.

3 Principi generali

L'Associazione assicura a tutti i programmi che accettano di affidarle il compito di Programme Operator l'applicazione dei seguenti principi.

3.1 Imparzialità

L'Associazione assicura l'assoluta imparzialità di trattamento nei confronti di tutti:

- a) i Programmi ad essa affidati in gestione nel ruolo di Programme Operator
- b) gli Scheme Owner che affidano ad essa il ruolo di Programme Operator per un Programma.

In particolare, l'Associazione assicura imparzialità e parità di trattamento nello svolgimento di attività di informazione e promozione di ogni Programma ad essa affidato.

3.2 Trasparenza

L'Associazione rende pubblicamente accessibili tutte le informazioni rilevanti relative a un Programma ad essa affidato con particolare attenzione a regolamenti, criteri e procedure di valutazione, criteri e procedure di approvazione di organismi accreditati su ogni Programma, struttura delle tariffe, procedure di reclamo e di appello.

3.3 Integrità

L'Associazione assicura il rispetto e la conformità a tutte le clausole inserite nel contratto con ogni Scheme Owner e, in particolare, sarà parte diligente nella corretta applicazione di regolamenti, procedure e monitoraggi richiesti dallo Scheme Owner per ogni Programma ad essa affidato.

4 Criteri di eleggibilità

L'Associazione può stipulare accordi con Scheme Owner con il fine di assumere il ruolo di Programme Operator di Programmi che soddisfano i seguenti criteri.

4.1 Scopo

Il Programma deve avere lo scopo della valutazione della conformità (certificazione, verifica, validazione etc.) di una o più caratteristiche coerenti con gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione non stipula contratti relativi a Programmi che hanno scopi diversi da quelli indicati nel proprio Statuto.

4.2 Oggetto

Il Programma deve avere per oggetto la valutazione della conformità di prodotti, servizi, processi, persone e organizzazioni.

4.3 Riconoscimento per finalità di Accredитamento

L'Associazione stipula accordi con Scheme Owner esclusivamente relativi a Programmi che hanno ricevuto una positiva valutazione per finalità di accreditamento da parte di un ente firmatario un accordo multilaterale di riconoscimento degli accreditamenti a livello internazionale (Come per esempio Accredia).

4.4 Altri requisiti

L'Associazione privilegia Programmi che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) Scopo coerente con la Missione e Visione di Diligentia
- 2) Ampio coinvolgimento di Stakeholders (Multi-stakeholder initiative)

- 3) Affidamento delle attività di valutazione della conformità ad organismi di terza parte indipendente accreditati da Enti di Accreditamento rispetto a norme internazionali e al Programma stesso
- 4) Stimolo alla crescita dei Soci dell'Associazione e alla promozione delle attività istituzionali

5 Licenza della proprietà industriale

5.1 Titolarità della proprietà intellettuale e industriale del Marchio e Know-how

Lo Scheme Owner deve fornire evidenza all'Associazione di essere titolare di tutti i diritti autorali, di proprietà Intellettuale e di Proprietà Industriale, del Programma e dei marchi ad esso associati e di averne la legittima, piena, libera ed esclusiva disponibilità per le finalità previste dal presente Regolamento.

Per quanto attiene al Programma, trattandosi di elementi suscettibili di applicazione pratica solamente previo adeguamento a cura dell'Associazione, lo Scheme Owner espressamente esclude la prestazione di qualsivoglia garanzia in merito al Programma, ivi incluse quelle per completezza, correttezza, efficacia e applicabilità del Programma stesso.

L'Associazione effettua un accurato esame del Programma prima di sottoscrivere accordi con uno Scheme Owner e con lo scopo di valutare e giudicare se il Programma è coerente con le finalità e gli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti dello Scheme Owner relativa, conseguente, dipendente e comunque connessa all'acquisizione in uso del Programma in conformità con il presente Regolamento.

5.2 Ambito della licenza

L'Associazione può utilizzare il Programma unicamente ai fini, e nell'ambito dello svolgimento, delle attività descritte nel presente Regolamento e autorizzate dallo Scheme Owner. A tale proposito, l'Associazione si impegna a non far uso in qualsivoglia modo, neppure per interposta persona, del Programma se non nei modi espressamente previsti dal presente Regolamento e dagli accordi presi con lo Scheme Owner.

Dato atto che lo Scheme Owner potrà implementare in qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezione modifiche, migliorie ed integrazioni del Programma al fine di migliorarne il livello qualitativo e/o la semplicità di applicazione, l'Associazione accetta l'obbligazione di implementare tali cambiamenti a semplice richiesta dello Scheme Owner.

L'Associazione trattiene il diritto di verificare che le modifiche apportate dallo Scheme Owner al Programma non contrastano con i propri scopi e finalità. Nel caso in cui una modifica introdotta dallo Scheme Owner non sia accettabile per l'Associazione, essa trattiene il diritto di recedere dal contratto (ai sensi del successivo Art. 10.2)

In caso di accettazione l'Associazione si impegna a rendere pubblica ogni informazione relativa ai cambiamenti introdotti dallo Scheme Owner attraverso appropriati canali inclusi, ma non limitati a, il sito WEB, la newsletter e altri canali in formato cartaceo o elettronico.

Resta inteso che tutte le evoluzioni della Proprietà Industriale che dovessero essere successivamente implementate si intenderanno a tutti gli effetti soggette alla complessiva disciplina di cui al presente Regolamento fin dal momento in cui esse verranno rese note all'Associazione.

L'Associazione dichiara e riconosce che la Proprietà Industriale comunque concessa sulla base del presente Regolamento (ivi segnatamente inclusi il Marchio e il Programma), sono e rimarranno di esclusiva proprietà dello Scheme Owner e, dato atto che lo stesso ha specifico valore e avviamento, riconosce che: (i) tali utilità appartengono esclusivamente allo Scheme Owner che ne

è unico legittimo titolare; e (ii) l'Associazione non acquisterà in alcun momento ed in alcun modo alcun diritto sulla Proprietà Industriale in forza del suo utilizzo.

5.3 Disposizioni specifiche per il Marchio del Programma

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Regolamento, l'Associazione avrà il diritto di qualificarsi nei confronti di terzi con la denominazione di Programme Operator utilizzando a tal fine nella propria attività il Marchio del Programma.

L'Associazione dà quindi atto che l'utilizzo e il mantenimento della denominazione del Programma costituiscono a tutti gli effetti utilizzo del Marchio regolato sulla base delle previsioni del presente Regolamento.

In relazione a ciò, l'Associazione potrà utilizzare il Marchio del Programma per promuovere le proprie attività di cui al seguente articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** su insegne e materiale pubblicitario in forma cartacea o elettronica predisposto dalla (o nell'interesse della) Associazione. Resta inteso che l'Associazione provvederà autonomamente e sotto la propria responsabilità all'utilizzo del Marchio per tali finalità e sosterrà le spese a ciò relative.

Ai fini di non ledere i diritti di proprietà industriale dello Scheme Owner in relazione al Marchio, l'Associazione si impegna specificamente:

- (a) ad astenersi dall'utilizzare in qualsiasi modo, anche per interposta persona, segni distintivi, altri segni, parole o nomi che siano simili e/o confondibili con il Marchio per un periodo minimo di 10 (dieci) anni di calendario dalla data di cessazione dell'accordo riferito al presente Regolamento;
- (b) a non registrare a nome proprio marchi che incorporino le parole, lettere, grafie, segni o colori che caratterizzano il Marchio, come pure qualsiasi marchio con esso confondibile o che a esso si ispiri o che da esso possa considerarsi in qualsiasi modo derivato; e
- (c) a non apportare al Marchio qualsiasi tipo di modifica, aggiunta o mutilazione grafica, cromatica o letterale ovvero a non usare il Marchio in connessione o congiuntamente ad altri marchi, nomi, parole, segni, simboli o colori diversi dai marchi di sua proprietà distintivi della sua attività caratteristica senza la preventiva approvazione scritta di Istituto.
- (d) a utilizzare il Marchio nel più scrupoloso rispetto dell'immagine globale di Istituto e delle strategie di comunicazione dallo stesso adottate per la promozione del Know-How stesso e, in generale, della sua attività caratteristica.

Fermo quanto convenuto al presente articolo, le Parti potranno separatamente concordare in buona fede lo svolgimento congiunto di ulteriori iniziative di comunicazione di portata eccedente le limitazioni sopra riportate al fine di promuovere le attività.

5.4 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

L'Associazione s'impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto allo Scheme Owner:

- (a) qualsiasi episodio di violazione, contraffazione, falsificazione o uso illegittimo o improprio dei diritti di proprietà intellettuale o industriale del Programma di cui venisse a conoscenza, nonché di atti di concorrenza sleale e di ogni altro atto di terzi che possa comunque pregiudicare i diritti di Istituto con riferimento agli stessi;
- (b) qualsiasi domanda, pretesa, richiesta ed azione di terzi relativa ai predetti diritti di proprietà intellettuale o industriale.

Ciascuna Parte (Associazione e Scheme Owner) avrà il diritto di agire e di gestire a proprie spese ogni controversia a tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale in relazione ai diritti a essa spettanti sulla base del presente Regolamento, secondo la propria discrezionale valutazione, fermo restando che l'altra Parte sarà tenuta a fornire in buona fede ogni ragionevole collaborazione ragionevolmente richiesta a tal fine.

Ciascuna Parte (Associazione e Scheme Owner) avrà la facoltà di avviare a propria cura e spese ogni meglio creduta azione mirata alla tutela dei diritti spettanti all'altra Parte sulla base del presente Regolamento in caso di sua inerzia, tenendola informata sia dell'inizio del procedimento, sia della sua evoluzione e del suo esito. In tale caso, l'altra Parte si impegna a fornire alla Parte agente tutta la documentazione necessaria a supporto delle azioni autonomamente adottate, fermo restando che tutte le spese per le azioni poste in essere spetteranno esclusivamente alla medesima Parte agente.

6 Obbligazioni dell'Associazione

L'Associazione s'impegna specificamente a utilizzare la Proprietà Industriale del Programma concessagli in licenza d'uso dallo Scheme Owner sulla base del presente Regolamento unicamente ai fini dello svolgimento delle attività di Programme Operator.

Le Attività di Programme Operator saranno svolte dall'Associazione direttamente, in nome proprio ed esclusivamente mediante la propria autonoma organizzazione e, dunque, a proprie esclusive cura e spese e sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità.

Lo Scheme Owner non avrà dunque alcun coinvolgimento e non assumerà alcuna responsabilità di sorta in merito allo svolgimento di tali Attività.

Resta espressamente inteso che qualsiasi accordo stipulato tra le Parti con riferimento al presente Regolamento non potrà in alcun modo essere interpretato come costitutivo di alcuna società, *joint-venture*, associazione in partecipazione, o di qualunque altro tipo di partnership tra le Parti.

6.1 Modalità di svolgimento delle attività

In generale, l'Associazione svolgerà le attività di Programme Operator nel rispetto di ogni normativa comunque applicabile alle attività stesse e in conformità con i migliori standard di riferimento applicabili a soggetti esperti per l'esecuzione di servizi consimili.

In particolare, senza pregiudizio di ogni ulteriore cautela prevista dalle migliori prassi di settore, l'Associazione dovrà, *inter alia*:

- garantire la propria effettiva terzietà e imparzialità rispetto allo Scheme Owner nell'ambito dello svolgimento delle Attività;
- incaricare dello svolgimento dell'Attività unicamente personale altamente qualificato e preparato sia in merito al Know-How che al settore di riferimento del Programma; e
- garantire la piena riservatezza dei dati comunque acquisiti nel corso dello svolgimento delle attività.

L'Associazione dovrà regolamentare i propri rapporti con terzi utilizzando la propria modulistica contrattuale, che s'impegna a elaborare in piena conformità ai principi stabiliti dal presente Regolamento.

6.2 Attività

L'Associazione assicura allo Scheme Owner la promozione del Programma al pari di qualsiasi altro schema di valutazione della conformità per il quale ha ricevuto il mandato di svolgere il ruolo di Programme Operator nel pieno rispetto di imparzialità e di assenza di conflitti di interesse.

6.2.1 Promozione del Programma

L'Associazione assicura allo Scheme Owner la promozione del Programma nei confronti di terze parti (enti, istituzioni, organismi di valutazione della conformità, associazioni, imprese) nei limiti previsti dal proprio Statuto.

Più in particolare l'Associazione si impegna a svolgere un'azione di promozione rivolta a Enti Pubblici e istituzioni internazionali e nazionali focalizzata sui principi e sui criteri generici del Programma.

6.2.2 Informazione degli organismi

L'Associazione assicura la divulgazione degli organismi preventivamente accreditati da un Ente di Accreditamento e successivamente approvati dall'Associazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità rispetto a un Programma.

Per assicurare la corretta comunicazione relativa agli organismi approvati rispetto al Programma la divulgazione relativa alle informazioni su ciascun organismo sarà resa pubblicamente accessibile nelle pagine di siti dedicati allo specifico Programma.

6.2.3 Informazione dei prodotti/servizi/persone/organizzazioni

L'Associazione si impegna a svolgere attività di informazione di prodotti/servizi/persone/organizzazioni che hanno ricevuto una positiva valutazione della conformità rispetto al Programma.

La promozione di prodotti/servizi/organizzazioni avviene mediante strumenti digitali (Es.: sito web, newsletter, social) e cartacei dedicati al Programma.

6.3 Gestione albi e registri

6.3.1 Registro degli Organismi

L'Associazione mantiene, aggiorna e rende pubblicamente accessibile l'elenco di tutti gli organismi autorizzati ad effettuare le valutazioni della conformità rispetto al Programma nel sito WEB dedicato al Programma.

6.3.2 Registro delle persone

L'Associazione mantiene, aggiorna e rende pubblicamente accessibile l'elenco di tutte le persone in possesso di competenze adeguate a svolgere attività di valutazione della conformità rispetto al Programma.

Le informazioni relative a tali persone sono rese pubblicamente accessibili dalla sezione del sito WEB dell'Associazione dedicata a ciascun profilo professionale e al Programma rispetto al quale è stata riconosciuta.

L'Associazione può mantenere, aggiornare e rendere pubblico l'elenco di professionisti e società di consulenza in possesso di competenze adeguate e verificate a fornire servizi di assistenza, consulenza e formazione alle imprese che desiderano prepararsi a ricevere con successo una valutazione della conformità rispetto a un Programma.

6.3.3 Registro dei prodotti e organizzazioni

L'Associazione mantiene, aggiorna e rende pubblicamente accessibile l'elenco di tutti i prodotti/servizi/persone e organizzazioni che hanno ricevuto una positiva valutazione della conformità da parte di tutti gli organismi di valutazione della conformità autorizzati rispetto a un Programma.

In particolare, l'Associazione mantiene periodicamente aggiornata la pagina del sito ufficiale del Programma che contiene l'elenco di prodotti/servizi/organizzazioni che hanno ricevuto una positiva valutazione della conformità rispetto ai requisiti del Programma per consentire a qualsiasi parte interessata la possibilità di controllare l'effettiva validazione dell'attestazione di conformità ricevuta nell'ambito del programma.

6.4 Formazione

L'Associazione ha la possibilità di organizzare iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte a profili professionali interessati a svolgere attività di consulenza, formazione e valutazione nell'ambito del Programma secondo competenze definite dallo Scheme Owner.

Tali iniziative possono essere svolte:

- a) In nome e per conto dello Scheme Owner che mantiene i diritti di proprietà intellettuale del contenuto dei programmi di formazione e del materiale didattico e concede all'associazione il diritto di sfruttamento commerciale oppure
- b) Su programmi progettati dall'Associazione.

In entrambi i casi il Programma dei corsi di formazione, il contenuto del materiale didattico e le competenze dei docenti sono soggetti alla preventiva approvazione dello Scheme Owner.

La certificazione di auditor/Assessor (sulla base di mappa delle competenze, programmi ed esami forniti dallo Scheme Owner) deve essere svolta da organismi in possesso dell'accREDITAMENTO rispetto alla norma ISO 17024.

6.5 Approvazione di organismi di valutazione della conformità

Gli Organismi di valutazione della conformità che hanno ricevuto l'accREDITAMENTO rispetto a una norma di riferimento per l'accREDITAMENTO e a un programma gestito dall'Associazione che soddisfa i criteri di cui al precedente articolo 4 hanno diritto a sottoporre la domanda di essere riconosciuto come "Organismo approvato".

L'accREDITAMENTO deve essere rilasciato da un Ente di accREDITAMENTO nazionale firmatario di un accordo EA/IAF internazionale di mutuo riconoscimento degli accREDITAMENTI (es. Accredia).

Un organismo di valutazione della conformità che desidera ottenere l'approvazione da parte dell'Associazione nel ruolo di Programme Operator di un Programma deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Essere un'entità giuridicamente riconosciuta
- Essere socio sostenitore dell'Associazione
- Avere inserito nel proprio Registro almeno un auditor/assessor in possesso delle competenze e qualifiche previste dal Programma
- Avere esperienza comprovata di valutazione della conformità nell'ambito degli scopi del Programma
- Sottoscrivere, per accettazione, il regolamento del Programma
- Sottoscrivere il Codice Etico dell'Associazione
- Aver stipulato un accordo contrattuale con lo Scheme Owner per la licenza d'uso del know-how e del marchio

6.6 Tariffe

L'Associazione si impegna a pubblicare e assicurare la corretta applicazione della struttura delle tariffe stabilite dallo Scheme Owner per le attività di valutazione della conformità relative al Programma.

7 Obbligazione dello Scheme Owner

A fronte delle attività svolte dall'Associazione, lo Scheme Owner si impegna a mantenere fede alle seguenti obbligazioni che soddisfano l'esigenza della stessa Associazione di generare ricavi di natura istituzionale coerenti con la sua missione e in grado di compensare gli oneri sostenuti per le attività elencate nella sezione 5.

7.1 Obbligo di membership

Lo Scheme Owner si impegna a introdurre nel proprio regolamento le seguenti obbligazioni:

- a) Obbligo per tutti gli organismi di validazione/certificazione che operano nell'ambito di un Programma di diventare "socio sostenitore" dell'Associazione
- b) Obbligo per tutti gli Auditor/Assessor certificati per svolgere attività sul Programma di diventare "socio individuale" e di versare annualmente la quota associativa

7.2 Obbligo di condizioni di miglior favore

Lo Scheme Owner si impegna a inserire nel Regolamento del Programma condizioni che possono generare entrate istituzionali per l'Associazione da parte di organizzazioni e persone che hanno chiesto e ottenuto la valutazione della conformità rispetto a un Programma.

Le condizioni di cui sopra possono comprendere, ma non sono limitate a, le seguenti:

- Obbligo per la persona o l'organizzazione che ha chiesto e ottenuto una positiva valutazione della conformità di iscriversi come socio all'Associazione
- Obbligo di rivolgersi all'Associazione per richiedere l'erogazione di servizi supplementari alla valutazione della conformità (es.: pubblicazione sul sito dell'Associazione e/o del programma del profilo dell'organizzazione o della scheda del prodotto)
- Obbligo di iscriversi all'Associazione per coloro i quali hanno conseguito la verifica di conformità delle competenze personali nell'ambito di sistemi di credenziali gestiti dall'Associazione.

8 Diritti dello Scheme Owner

8.1 Proprietà intellettuale del Programma e suoi regolamenti

Il Programme Operator è consapevole e accetta che lo Scheme Owner trattiene tutti i diritti di proprietà commerciale e industriale relativi al Programma.

In particolare, lo Scheme Owner trattiene, e il Programma Operator accetta, i diritti di:

- Proprietà intellettuale e industriale di tutti i marchi, loghi e immagini grafiche relative al Programma.
- Modificare e aggiornare tutti i documenti (inclusi ma non limitati a: regolamenti, criteri di valutazione, metriche, etc.) di natura tecnica del Programma

8.2 Accordi con enti di accreditamento

Lo Scheme Owner trattiene il diritto di stipulare accordi con Enti di accreditamento firmatari di accordi di mutuo riconoscimento su base multilaterale degli accreditamenti per:

- Richiedere e ottenere la valutazione per finalità di accreditamento in conformità a normative e regolamenti riconosciuti a livello internazionale
- Stipulare accordi con Enti per delegare loro lo svolgimento di attività di accreditamento e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità

8.3 Accordi di licenza con organismi

Lo Scheme Owner trattiene il diritto di definire criteri di competenza e regolamenti per la verifica delle competenze di professionisti in possesso delle credenziali idonee a svolgere le attività correlate al programma: consulenza alle imprese, valutazione, formazione, ecc.

8.4 Tariffe

Lo Scheme Owner trattiene la piena titolarità e diritto di definire:

- la struttura e l'entità delle tariffe applicabili per le attività di valutazione della conformità rispetto al Programma
- adeguate misure per assicurarsi che le tariffe previste dal Programma siano applicate correttamente dal Programme Operator e dagli Organismi di valutazione della conformità.

9 Procedura di valutazione

9.1 Richiesta

Lo Scheme Owner sottopone all'Associazione la domanda per l'approvazione di un Programma e per lo svolgimento del ruolo di Programme Operator.

La domanda dovrà essere corredata da evidenze che dimostrino la positiva valutazione per finalità di accreditamento rilasciata da un Ente firmatario di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento degli accreditamenti.

9.2 Valutazione

L'Associazione si riserva di effettuare un'istruttoria tecnica sugli scopi, il Regolamento e le procedure di valutazione del Programma nonché le regole di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.

9.3 Decisione

La decisione finale sull'idoneità di un Programma ai criteri prefissati spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

10 Miscellanea

10.1 Pubblicazione

L'Associazione si impegna a rendere pubblicamente accessibile questo Regolamento sul proprio sito.

10.2 Durata, decorrenza e rinnovo del contratto

Il contratto tra l'Associazione e lo Scheme Owner avrà una durata prestabilita (da 3 a 5 anni) con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

A ciascuna scadenza, l'accordo si rinnoverà automaticamente per il periodo di anni (tra 3 e 5) salvo che una Parte abbia comunicato all'altra l'apposita disdetta almeno 6 (sei) mesi prima di tale scadenza.

10.3 Recesso

Ciascuna parte (Scheme Owner o Associazione) riconosce all'altra Parte (Associazione o Scheme Owner) la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto stipulato tra le Parti ai sensi del presente regolamento qualora una Parte intenda recedere da tale contratto.

La Parte recedente si impegna a informare l'altra Parte circa il suo intendimento di recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e una comunicazione scritta inviata all'indirizzo PEC della parte interessata.

Le Parti si impegnano a inserire nel Contratto che regola il loro rapporto una clausola che delinea i principi e i meccanismi di calcolo di un eventuale indennizzo a fronte dell'attività svolta dall'altra Parte dal momento dell'entrata in vigore del contratto fino alla data di effettiva interruzione della validità contrattuale.

10.4 Confidenzialità

Ciascuna Parte si impegna a mantenere il più stretto riserbo e la più rigorosa confidenzialità sui contenuti del contratto stipulato ai termini del presente Regolamento e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa ai fatti e alle circostanze da esso contemplate, e comunque all'altra Parte, per un periodo minimo di 10 (dieci) anni dalla firma del Contratto riferito al presente Regolamento.

A tale proposito, ciascuna Parte s'impegna a manlevare e tenere indenne e, occorrendo, indennizzare l'altra Parte per qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa derivarle, anche indirettamente, dalla violazione dell'obbligo di confidenzialità.

Ciascuna Parte s'impegna a manlevare e tenere indenne e, occorrendo, indennizzare l'altra Parte per qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa derivarle, anche indirettamente, dalla violazione dell'obbligo di confidenzialità.

10.5 Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Regolamento sottoscritto dalle parti dovrà essere effettuata per iscritto mediante PEC unicamente ai recapiti indicati nel Contratto.

Ogni comunicazione effettuata con modalità o a recapiti differenti sarà del tutto inefficace.

10.6 Legge applicabile

Le Parti dichiarano che al presente Regolamento e a tutti i rapporti da esso dipendenti o a esso collegati sarà applicabile in via esclusiva la legge della Repubblica Italiana.

10.7 Controversie

Le Parti dichiarano che, per tutte le controversie sulla validità ed efficacia, ovvero derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Regolamento, varrà la giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

10.8 Varie

Le rubriche dei singoli articoli e degli allegati al presente Regolamento sono state apposte al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell'interpretazione degli stessi.

Il presente Regolamento contiene tutti gli accordi tra le Parti in merito a quanto ne forma oggetto, e deve intendersi pertanto, una volta sottoscritto per accettazione dalle Parti, avere espressa efficacia novativa in merito a qualsivoglia negoziazione, corrispondenza, intesa preliminare o diverso accordo tra esse precedentemente intercorso in proposito.

Tutte le eventuali modifiche e integrazioni del presente Regolamento avranno valore unicamente laddove formalizzate da entrambe le Parti in forma scritta.

L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a condotte dell'altra Parte difformi ovvero inadempienti rispetto a quanto convenuto con il presente Regolamento non potrà in alcun modo essere intesa come acquiescenza rispetto a tali condotte e, pertanto, non potrà in alcun modo limitare o impedire la piena tutela della Parte che le abbia subite ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Ove una o più delle pattuizioni del presente Regolamento fossero dichiarate invalide o inefficaci, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede una o più nuove clausole in sostituzione di quelle invalide o inefficaci, senza che venga compromessa o limitata la validità complessiva del Regolamento medesimo sottoscritto per accettazione dalle Parti.

10.9 Prevalenza e rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti e applicabili in Italia, ove non manifestamente in contrasto con le previsioni ivi contenute.

Tutti gli espressi riferimenti a norme di legge contenuti nel presente Regolamento debbono intendersi effettuati verso le disposizioni normative di tempo in tempo vigenti nelle materie rispettivamente disciplinate, anche in caso di successiva modifica, integrazione e/o successione di leggi nel tempo.